



ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE I. S. I. S. S. "Taddeo da Sessa"

con sezioni associate

**Liceo Linguistico -Scienze umane- Economico sociale - Tecnico per il Turismo
- Sez. Taddeo da Sessa**

Ragioneria; Amm. Fin. Marketing – Geometra; Costr. Amb. e Territorio - Corso
agraria -Sez. G. Florimonte

I.T. Industriale e I.P.I. Artigianato –Sez. Da Vinci

C.F. 83001000617 – C.m. CEISO1800C

Via Raccomandata, s. n. c. -81037 Sessa Aurunca CE Distretto Scol. N°19

Tel. 0823 937066(centralino) ; (D.S.) 0823 935226, Fax 0823 680907

e-mail ceis01800c@istruzione.it- Sito web www.isisstaddeoda.sessa.gov.it

81037 SESSA AURUNCA (Caserta)

REGOLAMENTO DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA

SOMMARIO

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SEC. SUPERIORE	1
REGOLAMENTO	1
DI ISTITUTO E DI DISCIPLINA	1
PRINCIPI GENERALI	1
TITOLO I STRUTTURE ORGANIZZATE E GESTIONALI.....	3
Articolo 1 – Consigli di Classe.....	3
Articolo 2 – Collegio dei docenti.....	3
Articolo 3 – Consiglio d’Istituto	4
Articolo 4 – Giunta esecutiva.....	4
Articolo 5 – Organo di garanzia.....	4
Articolo 6 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti	5
Articolo 7 – Commissioni di lavoro e/o studio.....	5
Articolo 8 – Dipartimenti.....	5
Articolo 9 – Studenti.....	6
Articolo 10 – Programmazione.....	6
Articolo 11 – Assemblee	7
Articolo 12 – Assemblea di classe.....	7
Articolo 13 – Assemblea di Istituto	7
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA	9
Articolo 1 – Ritardi.....	9
Articolo 2 – Uscite anticipate.....	9
Articolo 3 – Assenze e giustificazioni	10
Articolo 4 – Scioperi ed assemblee sindacali	10
Articolo 5 – Assenze collettive	10
Articolo 6 – Divieto di fumo.....	11
Articolo 7 – Danni.....	11

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI E DEL SERVIZIO DI STAMPA	13
.....	
Articolo 1 – Laboratori	13
Articolo 2 – Servizio di stampa.....	15
TITOLO IV DOCENTI.....	16
Articolo 1 – Obblighi di lavoro.....	16
Articolo 2 – Vigilanza.....	17
Articolo 3 – Divieti.....	17
TITOLO V STUDENTI.....	18
Articolo 1 – Permanenza e uscite	18
Articolo 2 – Divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazione di voci (<i>Dir. Min. n°104 del 30/11/2007</i>)	18
Articolo 3 – Sanzioni disciplinari	18
TITOLO VI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA.....	19
PRINCIPI GENERALI.....	19
Articolo 1 – Mancanze disciplinari	19
Articolo 2 – Giustificazioni	20
Articolo 3 – Procedimento disciplinare.....	20
Articolo 4 – Organo di garanzia.....	21
Articolo 5 – Ricorsi.....	22
TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI.....	23
ALLEGATO A1 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.....	25
ALLEGATO A2 LO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE	28

PRINCIPI GENERALI

Nel contesto dell’autonomia scolastica il Regolamento di Istituto, oltre ad essere una disposizione di legge, si pone come strumento di aiuto all’attuazione del P.O.F., che di una scuola costituisce la carta d’identità.

Nella redazione del presente Regolamento si è cercata una profonda interazione tra la legislazione vigente, lo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il P.O.F. di Istituto, la vita – le problematiche concrete e le potenzialità – di questa scuola.

Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento dell’ISISS “Taddeo da Sessa” affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l’apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.

Nell’elaborazione del testo si sono seguite diverse **fasi**, attraverso le quali si è cercato di **coinvolgere tutti** i protagonisti della vita dell’ISISS, affinché il testo stesso fosse sentito come proprio di tutti, costruito con tutti, al servizio della vita di tutti.

Attraverso il Regolamento s’intende pertanto promuovere anche un profondo senso di **appartenenza** a questa comunità scolastica, educandosi permanentemente – nelle varie modalità di presenza all’interno della scuola e nelle diverse tappe della propria esistenza – ad una coscienza criticocostruttiva e partecipativa.

1. Ogni norma che regoli la vita quotidiana di questo Istituto deve continuamente essere confrontata con le finalità fondamentali della scuola italiana e con le sue caratteristiche.
2. Per il rispetto di tali norme si richiede la consapevole e attiva collaborazione da parte di tutte le componenti dell’ISISS “Taddeo da Sessa”.
3. Si garantisce il diritto di studentesse e studenti alla realizzazione di attività autonome, richieste da loro stessi, nonché alla promozione di attività di informazione.
4. Si garantisce la libertà di scelta riguardo alle attività integrative e aggiuntive; inoltre ci si impegna affinché la programmazione di tali attività osservi ritmi sostenibili per gli studenti, cioè compatibili con gli impegni di studio e con la qualità della vita.
5. Questa scuola si impegna a favorire e promuovere il valore dell’interculturalità ed a tutelare l’espressione delle diversità linguistiche, culturali e religiose.
6. L’ISISS “Taddeo da Sessa” si impegna a migliorare ed aggiornare costantemente la

propria offerta formativa, a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e studio, la qualità dei laboratori e l'educazione alla salute fisica e psichica.

TITOLO I STRUTTURE ORGANIZZATE E GESTIONALI

Articolo 1 – Consigli di Classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe, dai due rappresentanti degli studenti e dai due rappresentanti dei genitori eletti nelle relative assemblee di classe all'inizio di ogni anno scolastico ed è presieduto dal D.S. ovvero, su sua delega, dal docente coordinatore.
2. Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le competenze riguardanti il coordinamento didattico, i rapporti interdisciplinari e la valutazione periodica e finale degli alunni vengono esercitate con la sola presenza dei docenti.
4. All'inizio dell'anno il docente coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle famiglie le opportunità offerte dal POF inerenti la programmazione, le iniziative didattiche e i criteri di valutazione.
5. I Consigli di classe:
 - rilevano la situazione di partenza delle singole classi valutando i risultati dei test d'ingresso;
 - elaborano il piano di lavoro annuale specificando le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i metodi ed i criteri di verifica e valutazione e programmano le opportune strategie d'intervento;
 - finalizzate al riequilibrio ed al consolidamento delle conoscenze e delle competenze;
 - illustrano ai genitori e agli studenti il piano programmatico assumendo suggerimenti e valutazioni (mese di novembre);
 - eseguono la verifica della programmazione e valutano l'andamento didattico disciplinare delle classi;
 - provvedono agli scrutini intermedi e finali (solo componente docenti).

Articolo 2 – Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato ed è presieduto dal D.S.
2. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo il calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Per soddisfare parametri di Salute e Sicurezza l'Assemblea può essere ospitata all'aperto o articolata in più luoghi (Auditorium, palestre, ecc.).

4. Il Collegio dei docenti ha potere deliberante su tutte le materie che riguardano il funzionamento didattico dell'Istituto, elabora proposte di sperimentazione e di aggiornamento e valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati.

5. Il Collegio dei docenti può organizzare la propria attività articolandosi per **Commissioni** e **Dipartimenti**, di cui possono far parte, a solo titolo consultivo, oltre ai membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

6. Le Commissioni, presiedute dal D.S., sono organizzate intorno a particolari settori o tematiche (aggiornamento dei docenti, P.O.F., I.D.E.I. ecc.), ed hanno funzione preparatoria delle deliberazioni del Collegio dei docenti.

Articolo 3 – Consiglio d’Istituto

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d’Istituto sono indicati dal D.I. n. 44 01/02/2001, negli articoli 8-10 del Testo Unico 16 aprile 94, nel CCNL/06, nonché nelle C.M. ed O.M. emanate dall’autorità scolastica. È composto da 19 membri: 4 genitori, il D.S., 8 Docenti, 4 studenti, 2 membri del personale ATA.

2. Per il potere deliberante relativo all’organizzazione ed alla programmazione della vita della scuola, il Consiglio di Istituto stabilisce di demandare ad appositi ed articolati Regolamenti di Settore, allegati al presente Regolamento, le modalità di funzionamento della Biblioteca, dell’uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, le modalità di programmazione e di attuazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche.

3. L’attività negoziale e gestionale delle risorse umane ed economiche è di competenza del Dirigente Scolastico.

Articolo 4 – Giunta esecutiva

1. La giunta esecutiva viene eletta all’interno del Consiglio di Istituto con il compito di proporre il programma finanziario annuale, di preparare i lavori, di formulare proposte da sottoporre all’approvazione del C.d.I. e di eseguirne le delibere.

2. La giunta esecutiva è composta dal D.S. e da quattro membri eletti dal Consiglio di Istituto, uno per ogni componente (docenti, genitori, studenti e personale ATA).

Articolo 5 – Organo di garanzia

1. L’Organo di Garanzia è competente per decidere in via definitiva sui conflitti in merito all’applicazione del Regolamento di disciplina e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e sui ricorsi riguardanti l’applicazione delle sanzioni disciplinari diverse dalle sospensioni presentati entro il termine di 5giorni dalla comunicazione di irrogazione.

2. L’Organo di Garanzia è convocato dal D.S. entro dieci giorni dalla ricevuta del ricorso da parte dello studente maggiorenne o dell’esercente la patria potestà del minore.
3. L’Organo di Garanzia si riunisce obbligatoriamente tre volte l’anno per monitorare e valutare l’applicazione ed il funzionamento del Regolamento di disciplina, per compilare le statistiche delle sanzioni comminate e comunque ogni qualvolta risulti necessario.
4. L’Organo di Garanzia decide nella prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi con voto palese, successivamente a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è ammessa l’astensione.

Articolo 6 – Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

1. Presso l’istituto scolastico è istituito il comitato per la valutazione del servizio dei docenti.
2. Il comitato è formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e da 2 docenti quali membri supplenti.
3. I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei docenti.
4. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
5. Il comitato dura in carica un anno scolastico.
6. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell’interessato previa relazione del Dirigente Scolastico. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l’interessato.
7. Il comitato di valutazione del servizio esercita altresì le competenze previste in materia di anno di formazione del personale docente dell’istituto e di riabilitazione del personale docente.

Articolo 7 – Commissioni di lavoro e/o studio

1. Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti possono decidere di nominare speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
2. Delle commissioni potranno far parte membri rappresentanti delle quattro componenti della scuola (docenti, personale A.T.A., genitori e studenti), nonché eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Articolo 8 – Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono organi composti da docenti della medesima disciplina ed hanno i seguenti compiti:
 - a. programmare gli obiettivi disciplinari ed i contenuti minimi comuni;
 - b. individuare le competenze e le conoscenze in linea con gli assi culturali dell’obbligo scolastico;
 - c. progettare attività di accoglienza e di acquisizione del metodo di studio;

- d. elaborare la programmazione didattica annuale;
- e. concordare le tipologie delle prove di verifica e gli eventuali criteri specifici di valutazione;
- f. progettare itinerari per visite didattiche, lezioni differite, viaggi di istruzione, scambi con classi di altri Paesi e partecipazione a concorsi;
- g. proporre e coordinare le attività di aggiornamento;
- h. formulare progetti curriculari;
- i. coordinare le proposte di acquisto dei sussidi didattici;
- j. provvedere al monitoraggio *in itinere* dell’attività didattica e dei progetti curriculari programmati;
- k. predisporre specifiche modalità e materiali di recupero e di sostegno;
- l. predisporre progetti di organizzazione modulare e flessibile dell’attività didattica;
- m. collaborare con le FF.SS. nel lavoro di revisione del P.O.F.

Articolo 9 – Studenti

1. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
2. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
3. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Articolo 10 – Programmazione

1. All’inizio dell’anno scolastico, entro e non oltre la data del **31 ottobre**, ogni insegnante presenta al Consiglio di classe di appartenenza e alle classi stesse il programma che intende svolgere nonché i metodi didattici e i criteri valutativi.
2. In seno al Consiglio di Classe ogni insegnante, sulla base dei principi e delle mete educative e culturali fissate dal Collegio dei Docenti, indica come coordinare la propria attività didattica con quella delle altre discipline, tenendo conto degli interessi civili e culturali degli alunni.
3. La programmazione deve essere inviata da ciascun docente in formato pdf all’account di posta competente.
4. Il Nostro Istituto ha approntato una griglia progettuale per dare la possibilità ad ogni Docente di uniformarsi nei criteri da seguire per la formulazione della Programmazione annuale

per la propria disciplina.

Articolo 11 – Assemblee

1. Gli studenti e i genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Articolo 12 – Assemblea di classe

1. Ogni assemblea è costituita da tutti gli studenti della classe; la convocazione è vistata dal Coordinatore di Classe, cui deve pervenire la richiesta almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento, tramite i rappresentanti di classe o la maggioranza di essa. La richiesta deve contenere l’o. d. g., l’indicazione dell’orario d’inizio e di fine e deve essere controfirmata per presa d’atto dai docenti che hanno lezione nelle ore del giorno stabilito per lo svolgimento dell’assemblea stessa.

2. È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Non possono aver luogo assemblee di classe nel mese conclusivo delle lezioni.

3. Durante le assemblee di classe gli studenti non possono allontanarsi dall’aula. Il docente dell’ora, tenuto alla vigilanza, rimane nelle immediate vicinanze della classe ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, può restare nell’aula.

Articolo 13 – Assemblea di Istituto

1. L’Assemblea di Istituto è costituita da tutti gli studenti dell’ISISS “Taddeo da Sessa” iscritti a frequentare nell’anno in corso.

2. L’Assemblea di Istituto è comunicata al D.S. dai rappresentanti d’istituto in forma scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell’o.d.g. e del nominativo del presidente dell’Assemblea, che assume la responsabilità del corretto svolgimento della stessa. Tale comunicazione deve pervenire almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione.

3. Gli studenti ed i genitori vengono informati dell’avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente Scolastico.

4. È consentita una Assemblea di Istituto al mese (escluso il mese finale dell’a.s.) nel limite delle ore di lezione di una giornata; non è possibile frazionare la durata di un’assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

5. L’Assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana ed ha luogo in Aula Magna o in altro locale interno alla scuola, scelto sulla base dell’effettivo numero dei partecipanti.

6. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
7. L'Assemblea elegge un moderatore, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa.
8. Il D.S. o un suo delegato ha potere di intervento e di scioglimento dell'Assemblea nel caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.
9. La partecipazione degli studenti è essenziale per un proficuo confronto ed un'efficace realizzazione delle finalità educative dell'Assemblea stessa; la presenza non è tuttavia obbligatoria e le eventuali assenze non devono essere giustificate.
10. Il D.S. e gli insegnanti possono partecipare con diritto di parola alle assemblee studentesche.

Articolo 14 – Assemblea dei genitori

1. Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.
2. I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
3. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di loro debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
4. L'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano.
5. Il Dirigente Scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.
6. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che è inviato in visione al consiglio di istituto.
7. In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.
8. All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA

Articolo 1 – Ritardi

1. Gli insegnanti per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni sono tenuti a trovarsi in classe dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.
2. Le lezioni hanno la durata di 60 minuti ed hanno inizio alle ore 8:15.
3. Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto cinque minuti prima del suono della campanella che segna l'inizio delle lezioni.
4. **Ritardi entro i primi 15 minuti** – L'alunno che si presenta in aula con un ritardo fino a 15 minuti dal suono della campanella sarà ammesso in classe dal docente della prima ora, il quale annoterà il ritardo sul registro di classe con l'ora d'ingresso.
5. **Ritardi superiori a 15 minuti** – Se l'alunno supera i 15 minuti di ritardo sarà ammesso in classe alla seconda ora.
6. **Ritardi superiori alle ore 9:15** – L'alunno sarà ammesso in classe dal docente solo se accompagnato dal genitore e per gravi e validi motivi comprovati.
7. **Gli alunni sprovvisti della giustificazione dovranno in ogni caso giustificare il ritardo il giorno successivo o essere accompagnati da un genitore.**
8. Non produrre tempestiva giustificazione entro tre giorni è passibile di ammonizione scritta.
9. Nel caso di recidiva, il coordinatore della classe provvederà alla convocazione dei genitori.
10. Gli alunni pendolari che presentino istanze documentate in relazione agli orari dei mezzi di trasporto, potranno essere ammessi in classe durante l'intera prima ora.
11. A tal fine il genitore o chi ne fa le veci, dovrà presentare apposita domanda contenente i dati relativi al domicilio, ai mezzi di trasporto utilizzati abitualmente ed agli orari degli stessi.
12. L'Ufficio di segreteria (sez. alunni) provvederà a trasmettere l'avvenuta autorizzazione al coordinatore di classe, il quale annoterà il provvedimento nel registro di classe.

Articolo 2 – Uscite anticipate

1. L'uscita anticipata dall'istituto può essere autorizzata solo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
2. L'allievo può allontanarsi dall'istituto solo se accompagnato dal genitore o da chi ne fa le veci a mezzo delega scritta, personalmente e preventivamente da questi depositata in segreteria.
3. È ammessa l'uscita anticipata da scuola solo in coincidenza del cambio d'ora.
4. Il docente dell'ora di lezione, corrispondente all'uscita fuori orario, annoterà sul registro

l’uscita autorizzata ed il relativo orario. Si autorizzano in via eccezionale permessi di uscita anticipata solo per la quarta, quinta e sesta ora di lezione (uscita ad inizio ora di lezione).

5. Le uscite anticipate sono sospese nell’ultimo mese di lezione, fatti salvi casi eccezionali opportunamente documentati.

Articolo 3 – Assenze e giustificazioni

1. Le giustificazioni delle assenze vanno presentate all’inizio delle lezioni.

2. Le assenze, quale ne sia il motivo, devono essere giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci secondo almeno una delle seguenti modalità:

- a. apposito libretto individuale
- b. specifica procedura on-line
- c. personalmente in istituto.

3. L’insegnante della prima ora di lezione controllerà le giustificazioni degli alunni assenti nei giorni precedenti vistando la modalità utilizzata ed annotando sul registro l’avvenuta giustificazione o l’eventuale inadempienza da parte dell’alunno.

4. La giustificazione deve essere firmata da un genitore se l’alunno non ha compiuto gli anni 18, può essere firmata dallo studente stesso se maggiorenne e se delegato dai genitori.

5. Ogni assenza per malattia di durata superiore ai cinque giorni deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

6. Il D.S., o un suo delegato, ha la facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare non giustificata l’assenza.

7. Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tener conto nell’attribuzione del voto di condotta. Il D.S., tramite il coordinatore di classe, segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione.

8. In tempo reale (SMS o procedura on-line) ai genitori può essere segnalata l’assenza o il ritardo dell’alunno.

Articolo 4 – Scioperi ed assemblee sindacali

1. In caso di sciopero o di assemblea sindacale dei docenti, o quando non possa essere garantito il regolare orario delle lezioni per assenza dei docenti, le classi potranno essere autorizzate ad entrare o ad uscire in orari diversi, previa notifica del D.S. il giorno precedente.

2. A tale riguardo l’Istituto s’impegna a dare preventiva comunicazione alle classi.

Articolo 5 – Assenze collettive

1. **Le assenze collettive sono ingiustificabili** e, in particolare per gli studenti nella fascia dell’obbligo, peseranno sull’attribuzione del voto di condotta, configurandosi come una

mancanza disciplinare, con riferimento ai doveri elencati nell’art 3 del D.P.R. 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e contravvenendo al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica.

2. Gli studenti, dopo l’astensione collettiva, sono riammessi in classe previa giustificazione/motivazione dell’assenza collettiva.
3. Gli assenti in quel giorno per motivi di salute o familiari devono presentare la richiesta di giustificazione esclusivamente al capo di Istituto, cui compete la valutazione delle motivazioni.
4. La scuola darà, attraverso il coordinatore di classe, immediata comunicazione alle famiglie.
5. Al ripetersi delle assenze collettive saranno presi i seguenti provvedimenti:
 - a. le assenze per astensione collettiva sono ingiustificate e si ripercuotono sul voto di condotta e saranno oggetto di sanzione disciplinare;
 - b. il voto di condotta, esprimendo la diligenza, il contegno e l’assiduità della frequenza, porterà, di conseguenza, ad intaccare altre forme di valutazione, quali l’attribuzione del credito scolastico.

Articolo 6 – Divieto di fumo

1. In riferimento al Decreto Legge del 12 settembre 2013 è **ISTITUITO IL DIVIETO DI FUMO** in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto”. **Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche.**
2. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l’infrazione della norma.
4. I docenti addetti alla sorveglianza e il personale non docente provvederanno al rispetto del divieto segnalando tempestivamente i nominativi dei trasgressori al Dirigente Scolastico, che attiverà la procedura prevista dalla normativa e dal regolamento.

Articolo 7 – Danni

1. La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura degli studenti e dei collaboratori scolastici.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possono essere arrecati anche con scritte sui muri e deterioramento delle suppellettili.
3. Il risarcimento dell’eventuale danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare.

4. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all’autorità giudiziaria e regolati secondo la legislazione vigente.
5. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici gli alunni sono tenuti a non imbrattare le aule ed i servizi ed a lasciare i resti della colazione (carte, bicchieri, lattine ecc.) negli appositi cestini portarifiuti.
6. L’Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.

TITOLO III FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI E DEL SERVIZIO DI STAMPA

Articolo 1 – Laboratori

1. L'orario di apertura dei laboratori è esteso alla sola mattinata, entro le sei ore curricolari; in questo periodo potrà essere utilizzato da Docenti singoli per esigenze programmatico-didattiche personali e da classi di alunni con il relativo insegnante, per l'attività didattica curricolare.
2. Il laboratorio potrà essere aperto anche di pomeriggio, secondo orari che dovranno essere obbligatoriamente concordati con il Dirigente Scolastico e il Responsabile del laboratorio. L'accesso al laboratorio privo di Responsabile, se assentito, avviene previo il ritiro, da parte del docente, delle chiavi depositate nella segreteria e la compilazione dell'apposito registro.
3. Sul registro andranno indicati: data, ora di inizio dell'uso, firma al ritiro della chiave, nome e cognome del docente fruitore (in proprio o accompagnatore di classe).
4. Non sarà in alcun caso consentito di accedere alla sala a soli studenti, quand'anche fossero maggiorenni, se non accompagnati da un Docente che assume in toto le responsabilità inerenti l'uso del laboratorio.
5. La chiave consegnata agli utenti è esclusivamente quella della porta d'accesso alla sala; le chiavi degli armadietti contenenti il materiale d'uso e di consumo, sono esclusivamente in possesso del Responsabile e non possono quindi essere richieste, per nessun motivo, da alcuno.
6. Dal momento in cui il docente (singolo o con classe) entra nel laboratorio, è direttamente responsabile di ogni danno o rottura alle infrastrutture e alle macchine utilizzate e, nel caso non si possa accertare il diretto responsabile, ci si rivarrà su di lui per la rifusione economica del danno stesso.
7. Al termine dell'utilizzo, il Docente appone sul registro: ora di fine dell'uso, firma, classe impiegata nell'attività; i numeri corrispondenti alle macchine utilizzate; l'attività svolta; eventuali inconvenienti, guasti o rotture imputabili o meno ad un uso scorretto delle macchine, da parte sua e/o degli alunni accompagnati (ciò consentirà al Responsabile di adottare i necessari provvedimenti onde garantire la continuità di efficienza operativa del laboratorio).
8. L'utilizzo personale o di classe, del laboratorio, viene stabilito attraverso un calendario o una prenotazione, che i vari docenti avranno cura di richiedere mediante la compilazione dell'apposita scheda, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data del previsto utilizzo.
9. Ogni uso personale della sala è comunque sempre subordinato alle necessità didattiche di classe come sopra prenotate.

10. La richiesta di prenotazione (valida ai soli fini programmatico-logistici), di per sé, non costituisce diritto all’accesso al laboratorio.
11. Ad ogni allievo deve essere attribuito per tutto l’anno scolastico un determinata postazione e di questa, nelle ore di utilizzazione, sarà considerato responsabile in toto.
12. È vietato asportare dall’aula, anche provvisoriamente, qualunque genere di attrezzatura didattica ivi contenuta.
13. È severamente vietato mangiare, bere e fumare all’interno del laboratorio.
14. Il laboratorio dovrà essere mantenuto in ordine e pulito. Tutte le macchine dovranno essere trattate con grande delicatezza e senso di responsabilità.
15. Nel dubbio su come usare una certa macchina, si è tenuti a chiedere preventivamente spiegazioni al Responsabile.
16. Nei laboratori si potrà utilizzare esclusivamente software originale e munito di licenza d’uso e già installato sulle macchine.
17. È severamente proibito l’installazione di ogni tipo di copia pirata di programmi, quand’anche essa fosse didatticamente utile; è inoltre vietato l’installazione di qualsiasi tipo di software, anche legalmente detenuto, senza l’autorizzazione preventiva del Responsabile del laboratorio.
18. Qualunque programma verrà di norma installato sulle macchine dal responsabile del laboratorio o dal personale assistente debitamente da questi autorizzato, tuttavia, per motivi didattici, un Docente dovesse installare su di una macchina un suo programma personale, al termine dell’uso di quel giorno dovrà tassativamente rimuoverlo.
19. Durante l’uso di ogni singolo computer, l’utente potrà creare sul disco fisso directory di lavoro dove posizionare i suoi file, nel rispetto delle indicazioni fornite dal responsabile del laboratorio o dall’assistente tecnico debitamente istruito.
20. Non sarà concesso in prestito ad alcuno, a nessun titolo e per nessun motivo, nulla che costituisca dotazione del laboratorio, sia che si tratti di Hardware, di Software, di manuali ecc.
21. Al termine dell’uso, il docente e il responsabile, controlleranno personalmente il funzionamento e l’integrità di ciascuna macchina, al fine di individuare eventuali specifiche responsabilità per rotture, manomissioni e/o ammanchi e provvedere alla loro segnalazione sull’apposito registro. Eventuali rotture, ammanchi e/o danni causati a qualunque attrezzatura di laboratorio e/o alle strutture e arredi, saranno integralmente addebitati al responsabile del danno, se individuato.
22. Se già nel momento dell’ingresso in aula emergessero danni, ammanchi e/o rotture (da verificarsi a cura del Docente nuovo firmatario) questi dovranno essere segnalati con apposita relazione sul registro del laboratorio.

Articolo 2 – Servizio di stampa

1. Il Docente, per poter ottenere stampe e fotocopie da utilizzare nel normale svolgimento dell’attività didattica, dovrà fare richiesta ai collaboratori scolastici preposti, compilando l’apposito registro in tutte le sue parti. L’operazione di fotocopiatura, di norma, sarà effettuata immediatamente.
2. Non è consentito a docenti ed alunni adoperare direttamente le fotocopiatrici.
3. La fotocopiatura dei testi coperti da copyright deve riguardare piccole porzioni di testo non eccedenti i limiti consentiti dalle norme.

TITOLO IV DOCENTI

Articolo 1 – Obblighi di lavoro

1. Gli obblighi di lavoro del personale docente sono definiti negli artt. 24-43 del C.C.N.L. 2006-2009.
2. Si ritiene, tuttavia, utile richiamare, a titolo di pro-memoria, alcune norme:
 - a. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale, il registro dello stato personale ed il registro di classe.
 - b. È a disposizione di ciascun docente nella Sala dei Professori il registro delle circolari del D.S. e delle partecipazioni alle assemblee sindacali. L'ignoranza delle circolari regolarmente messe in visione non può essere addotta come valido motivo di giustificazione.
 - c. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali firmano gli appositi registri per segnalare la presenza della propria classe, annotando tutte le operazioni effettuate, nonché le eventuali anomalie riscontrate.
 - d. Ogni docente ha cura di consegnare alla classe gli elaborati entro venti giorni dal loro svolgimento.
 - e. I docenti possono prendere visione dei giudizi e dei profili dei singoli allievi.
 - f. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (CM n. 197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell'anno scolastico decisa dal Collegio docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi didattici e formativi prefissati.
 - g. I docenti possono richiedere colloqui con le famiglie dei propri allievi nell'ottica di un rapporto scuola/famiglie più celere, trasparente e fattivo.
 - h. I docenti sono tenuti a leggere a voce alta agli studenti il contenuto di tutte le circolari trasmesse alle classi dagli uffici della D.S.nza, trascrivendo sul Registro di classe il numero della circolare letta.
 - i. Ciascun docente ha cura di non impartire lezioni private a studenti della propria scuola e non soltanto delle proprie classi, come da normativa vigente.
 - j. Ogni docente coopera al buon andamento della scuola seguendo le indicazioni del D.S., collaborando alla realizzazione delle deliberazioni collegiali ed adoperandosi per la realizzazione del P.O.F e dei progetti deliberati dal Collegio Docenti.

- k. Ai docenti è data la facoltà, in fase di predisposizione d’orario, di indicare la giornata libera infrasettimanale prescelta. Resta evidente che la sua concessione da parte del D.S. è subordinata alla compatibilità con la didatticità dell’orario e con le esigenze di servizio.

Articolo 2 – Vigilanza

1. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in buono stato.
2. I docenti, durante il periodo di servizio, hanno la responsabilità di vigilare sul corretto comportamento degli alunni.
3. Il docente, che per urgente, grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza.
4. Nell’ottica del perseguimento di importanti mete formative, quali l’abitudine al dialogo ed il rispetto degli altri, ciascun docente in servizio nelle ore destinate all’assemblea di classe ha il compito di vigilare, al fine di garantirne l’ordinato svolgimento, nonché l’osservanza delle regole democratiche e del confronto civile.
5. Tale vigilanza avverrà, di norma, rimanendo nelle immediate vicinanze dell’aula, ma, ove se ne ravvisi la necessità, il docente può rimanere in classe.

Articolo 3 – Divieti

1. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l’attività didattica.

TITOLO V STUDENTI

Articolo 1 – Permanenza e uscite

1. La permanenza nelle classi durante l’orario scolastico e la presenza alle lezioni e alle varie attività didattico-educative programmate sono obbligatorie per gli studenti e gli insegnanti in servizio.
2. L’uscita al termine delle lezioni, segnalata dal suono della campanella, deve avvenire in modo ordinato a cura dell’insegnante dell’ultima ora e con l’ausilio dei collaboratori scolastici.
3. La permanenza degli studenti nel ISS “Taddeo da Sessa”, anche fuori dell’orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. La distinzione tra bagni maschili e femminili deve essere osservata da tutti.
4. Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l’aula solo eccezionalmente e non prima della seconda ora, previa autorizzazione dell’insegnante; di norma non è consentita l’uscita a più di un alunno per volta. Non è consentito agli alunni lasciare l’aula durante l’avvicendamento degli insegnanti alla fine delle rispettive ore di lezione.
5. L’accesso alla Presidenza, alla Segreteria ed alla Biblioteca è possibile soltanto negli orari stabiliti.

Articolo 2 – Divieto di utilizzare telefoni cellulari e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazione di voci (Dir. Min. n°104 del 30/11/2007)

1. Durante le ore di lezione è proibito l’uso dei cellulari e di qualsiasi strumento di riproduzione multimediale, che devono, pertanto, rimanere rigorosamente spenti. Gli inosservanti sono sanzionati disciplinarmente e l’apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto dal D.S. o dai suoi collaboratori per essere restituito al genitore dello studente.
2. Se l’utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui sopra, si procede all’annullamento della prova.
3. Gli studenti possono utilizzare il cellulare nelle ore di lezione solo in caso di estrema necessità ed urgenza di comunicare con la famiglia previo permesso esplicito dell’insegnante dell’ora.
4. Per quanto non previsto si rimanda alla Dir.Min. 104/2007.

Articolo 3 – Sanzioni disciplinari

1. Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari e l’individuazione dei comportamenti che danno luogo alle medesime, si rimanda al Regolamento disciplinare.

TITOLO VI REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI

1. Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, rafforzando in chi vi viene sottoposto il senso di responsabilità, nonché di appartenenza alla comunità scolastica, restituendolo alla correttezza dei rapporti all'interno dell'ISISS "Taddeo da Sessa".
2. Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici si provvede di massima con il criterio del dialogo e del confronto, dando un congruo spazio di ascolto allo studente prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare.
3. La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell'altrui personalità, non è mai sanzionabile.
4. Le sanzioni che prevedano allontanamento di uno o più studenti dalla scuola devono sempre essere assunte collegialmente da Organi Collegiali.
5. L'ISISS "Taddeo da Sessa" si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla scuola solo in casi di estrema gravità della trasgressione e se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. Nei periodi di eventuale allontanamento, non superiori a 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la famiglia dello studente, in modo che egli possa rimanere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa con regolarità.
7. Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 riguardanti lo **Statuto delle Studentesse e degli Studenti** nella scuola secondaria e le sue modifiche ed integrazioni, che delegano alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

Articolo 1 – Mancanze disciplinari

1. Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai "doveri" propri degli studenti, di cui agli articoli dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:
 - a. negligenza nell'assolvimento dei doveri: esecuzione dei compiti in classe o casa, non assiduità nella frequenza, mancata presentazione delle giustificazioni,

mancato rispetto degli orari, dell’attenzione e compostezza in classe;

- b. disturbo dell’attività didattica;
 - c. inosservanza delle norme previste dal Regolamento d’Istituto;
 - d. Comportamenti offensivi nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola, degli altri studenti.
 - e. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l’imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
 - f. Inadempienze sanzionabili **reiterate**, comportamenti e atti lesivi del diritto e della dignità delle persone e danni gravi alle strutture e/o alle attrezzature della scuola
2. L’occupazione dell’istituto, totale o parziale, configura un reato ai sensi dell’art. 633 del codice penale italiano.
3. I responsabili saranno deferiti obbligatoriamente all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 540 c.p.p. (obbligo di segnalazione di reato) e sanzionati con la sospensione da 5 a 15 giorni e la possibile attribuzione del 5 in condotta che comporta la non ammissione agli scrutini finali.

Articolo 2 – Giustificazioni

1. Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia esposto le proprie ragioni.

Articolo 3 – Procedimento disciplinare

1. Le sanzioni che comportano conseguenze gravi, quali l’allontanamento temporaneo dalla scuola, sono prese sempre dall’Organo collegiale (CdC o CdI) individuato come competente e dopo avere instaurato il seguente procedimento disciplinare:

- il promotore del provvedimento disciplinare comunica al Dirigente Scolastico le cause della sua richiesta con una relazione circostanziata in forma scritta o orale;
- il D.S., entro 2 giorni dall’informativa, convoca lo studente per contestargli l’addebito e sentire le sue spiegazioni verbali, chiedendo eventuale relazione scritta per il Consiglio di classe;
- il D.S., qualora ravvisi la necessità di un intervento disciplinare più grave del richiamo verbale e/o scritto, convoca con procedimento d’urgenza, entro le 24 ore successive all’incontro con lo studente, l’organo collegiale competente a comminare la sanzione, e ne informa la famiglia in forma scritta e/o orale;

- l’organo collegiale competente attua il procedimento disciplinare di norma in un’unica riunione che comprenda in successione la fase istruttoria-testimoniale, alla quale deve essere invitato a testimoniare e a produrre prove a lui favorevoli lo studente, e la delibera di sanzione;
- nell’accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali o determinate da circostanze fortuite rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui;
- in caso di infrazioni particolarmente gravi il consiglio di classe può rimettere al consiglio d’Istituto il compito di comminare la sanzione. In tal caso il Consiglio d’Istituto in una prima seduta formula la proposta di sanzione e nella seconda la vota;
- il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato per iscritto allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari del minore;

Articolo 4 – Organo di garanzia

1. All’atto del suo insediamento il Consiglio d’Istituto nomina l’Organo di garanzia con il compito di decidere sui ricorsi contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni.
2. L’Organo di garanzia è composto da:
 - a. 2 docenti designati dal Consiglio d’Istituto, all’interno di una rosa di 4 nomi indicati dal Collegio docenti, al di fuori dei docenti Consiglieri d’istituto;
 - b. 1 genitore, e cioè colui che è risultato il primo degli esclusi nelle elezioni per il consiglio d’Istituto;
 - c. 1 studente, e cioè colui che è risultato il primo degli esclusi nelle elezioni per il consiglio d’Istituto;
 - d. 1 rappresentante del personale non docente individuato dal Consiglio d’Istituto, preferibilmente fra i collaboratori scolastici, escludendo comunque gli ATA consiglieri.
3. In caso di incompatibilità (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’Organo di garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore) si procede alla surroga con il primo dei non eletti della stessa componente, ovvero, in mancanza di candidati, con altro genitore e/o studente scelto dal Dirigente Scolastico.
4. L’Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. L’elezione dei membri avviene immediatamente dopo le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto. L’Organo di garanzia dura in carica tre anni.

Articolo 5 – Ricorsi

1. Contro le sanzioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni gli studenti possono presentare ricorso scritto all’Organo di Garanzia entro 15 giorni dalla notifica della sanzione.
2. L’Organo di garanzia delibera entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso; non è mai necessario, per la validità delle deliberazioni, che siano presenti tutti i membri, ma deve comunque essere presente la maggioranza; l’astensione non influisce sul conteggio dei voti.
3. Dopo il pronunciamento dell’Organo di garanzia, in caso di ricorso conclusosi a favore del ricorrente, la sanzione viene annullata e lo studente formalmente riabilitato.

TABELLA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONE secondo la gravità e la reiterazione	SANZIONATORE	CONSEGUENZE della sanzione	PROCEDURA
Elevato numero di assenze (>25% nel mese)	-Richiamo verbale -Richiamo scritto	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S.	Voto di condotta	-Segnalazione al Doc. coordinatore -Notifica ai genitori
Assenze ingiustificate	-Richiamo verbale -Richiamo scritto	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S.	Voto di condotta	-Segnalazione al Doc. coordinatore -Notifica ai genitori
Ritardi / uscite anticipate oltre il consentito	-Richiamo verbale -Richiamo scritto	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S.	Voto di condotta	-Annotazione sul Registro di classe -Notifica ai genitori
Assenze "strategiche" o collettive	Richiamo verbale -Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S.	Voto di condotta Esclusione alla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione	-Segnalazione al Doc. coordinatore -Notifica ai genitori
Uscita dalla scuola senza permesso	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 1 a 5 giorni	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. - D.S. -Consiglio di classe	Voto di condotta	-Annotazione sul Registro di classe - Notifica al D.S. ed -Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo - Sanzione
Comportamenti offensivi nei confronti del Capo di Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola, degli altri studenti.	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 3 a 5 giorni	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S. -Consiglio di classe	Voto di condotta Esclusione alla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione	-Segnalazione al Doc. coordinatore -Notifica ai genitori -Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo - Sanzione
Danneggiamenti alle strutture e alle attrezzature della scuola.	- Richiamo scritto - Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 5 a 15 giorni	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S. -Consiglio di classe	Voto di condotta Esclusione alla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione	- Segnalazione al Doc. coordinatore - Notifica ai genitori -Istruttoria del C.d.C. : audizione

				allievo - Sanzione
Comportamenti e atti lesivi del diritto e della dignità delle persone	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 5 a 15 giorni	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S. -Consiglio di classe	Voto di condotta Esclusione alla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione	-Segnalazione al Doc. coordinatore -Notifica ai genitori -Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo - Sanzione
Elevato numero di note (>5)	-Richiamo scritto -Sospensione dalle lezioni / sanzioni alternative da 5 a 15 giorni	-Docente -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S. -Consiglio di classe	Voto di condotta Esclusione alla partecipazione alle visite guidate ed ai viaggi d'istruzione	-Segnalazione al Doc. coordinatore -Notifica ai genitori -Istruttoria del C.d.C. : audizione allievo - Sanzione
Svolgimento di attività non previste nell'ora	-Richiamo verbale - Richiamo scritto	-Docente della materia -Docente coordinatore -Collaboratori D.S. -D.S.	Voto di condotta Credito scolastico	-Annotazione su Registro di classe -Notifica ai genitori

ALLEGATO A1 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n°... del.....

Il presente Patto, previsto dal SPR 21 novembre 2007, n. 235, e stilato dall’ISISS “Taddeo da Sessa”, vuole definire in modo sintetico – ma dettagliato e condiviso –l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, famiglie e studenti.

La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24/6/1998, n. 249 come modificato e integrato dal DPR 235/2007), del Regolamento di Istituto e del POF, dei quali è parte integrante.

I docenti si impegnano a:

- ✓ Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola;
- ✓ Non usare mai in classe il cellulare, rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola;
- ✓ Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo;
- ✓ Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti;
- ✓ Informare, attraverso gli strumenti informatici e di comunicazione resi disponibili dall’istituto, gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati degli apprendimenti anche in termini di valutazione delle prove di verifica;
- ✓ Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio.
- ✓ Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e di laboratorio;
- ✓ Effettuare almeno il numero minimo di verifiche (due per le discipline con due ore di lezione e due scritte e due orali per le altre discipline) come previsto dai Dipartimenti disciplinari;
- ✓ Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva;
- ✓ Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
- ✓ Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze;
- ✓ Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti;
- ✓ Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate;
- ✓ Rispettare la formazione culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti.

Le studentesse e gli studenti si impegnano a:

- ✓ Aggiornare costantemente sulla piattaforma informatica di comunicazione, il proprio recapito telefonico e l’indirizzo e-mail;
- ✓ Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
- ✓ Non usare mai in classe il cellulare;
- ✓ Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente;
- ✓ Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta;
- ✓ Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
- ✓ Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti;

- ✓ Rispettare i compagni e tutto il personale della scuola; rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui;
- ✓ Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e tutte le disposizioni emanate;
- ✓ Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola;
- ✓ Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo e svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- ✓ Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti.
- ✓ Partecipare responsabilmente alle assemblee e non allontanarsi dai luoghi in cui esse si svolgono.

I genitori si impegnano a:

- ✓ Aggiornare costantemente sulla piattaforma informatica di comunicazione, il proprio recapito telefonico e l'indirizzo e-mail;
- ✓ Conoscere l'Offerta formativa della scuola;
- ✓ Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici, essere disponibili a far frequentare i corsi di recupero e le attività extrascolastiche programmate;
- ✓ Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui;
- ✓ Vigilare sulla costante frequenza e sui ritardi, sulle eventuali note disciplinari e provvedimenti sanzionatori, che comportano conseguenze sul voto di condotta.
- ✓ Controllare le assenze e ritardi del proprio figlio, contattando anche la scuola per accertamenti;
- ✓ Non chiedere, di norma, uscite anticipate prima dell'ultima ora di lezione e giustificare ritardi e assenze tempestivamente (il giorno dopo);
- ✓ Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o personali;
- ✓ Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola.

Il personale non docente si impegna a:

- ✓ Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
- ✓ Conoscere l'Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
- ✓ Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
- ✓ Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
- ✓ Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti);

Il Dirigente Scolastico si impegna a:

- ✓ Garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
- ✓ Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità;
- ✓ Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- ✓ Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte adeguate.

DISCIPLINA

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:

- ✓ le infrazioni disciplinari da parte del figlio danno luogo a sanzioni disciplinari;
- ✓ nell'eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno;

- ✓ il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione.

PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attua la procedura di composizione obbligatoria, che prevede:

- ✓ *Segnalazione di inadempienza* tramite "avviso", se prodotta dall'ISISS "Taddeo da Sessa", tramite "reclamo", se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma sia orale che scritta;
- ✓ *accertamento*: una volta prodotto l'avviso o il reclamo, se l'inadempienza non risulta di immediata evidenza, il ricevente è obbligato ad esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;
- ✓ *ripristino*: sulla base degli accertamenti di cui al precedente punto 2, il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
- ✓ *informazione*: il ricevente è obbligato ad informare l'emittente sia sugli esiti degli accertamenti, sia sulle eventuali misure di ripristino adottate.

Ogni soggetto sottoscrittore del presente Patto è consapevole che :

- ✓ Il presente Patto educativo è valido per ciascuno studente, fino al termine degli studi all'interno di questo Istituto Scolastico.
- ✓ Eventuali ampliamenti, proposti dal Consiglio d'Istituto e condivisi con i rappresentanti dei genitori e degli studenti, nonché eventuali modifiche dal MIUR, saranno comunicati tempestivamente.

Data.....

Per la Scuola:

Per la Famiglia

Il D.S.....

Genitore.....

Per i Docenti:

Studente.....

Prof.....

ALLEGATO A2

Lo Statuto degli studenti e delle studentesse

Art.1

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

(Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad

esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;

- a. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.
- b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- d. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- e. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3

(Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4

(Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d'anno ad altra scuola.

Art.5

(Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico

2. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art.5-bis

(Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.

Art.6

(Disposizioni finali)

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

3. È abrogato il capo III del Titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n.653.